

DELIBERAZIONE 7 giugno 2021, n. 628

Approvazione schema di accordo tra la Regione Toscana e l'Associazione parafarmacie Toscana per la prenotazione dei vaccini Anti Sars-CoV-2 negli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 30 aprile 2021, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 con il DL n. 52/2021;

Visto il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 quale strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

Visto l'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 avente ad oggetto " Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006", che consente agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4 comma 1 lettere d), e), f) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci previa comunicazione al Ministero della Salute ed alla Regione in cui ha sede l'esercizio;

Considerato che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, la esercitano esclusivamente mediante farmacisti laureati ed iscritti all'Ordine professionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale che già prevedono il coinvolgimento degli esercizi commerciali di cui al citato art. 5 della legge 223/2006 nell'erogazione di alcune prestazioni relative all'assistenza sanitaria in particolare:

- la n. 1079/2011" Erogazione di presidi medici da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 22 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006 " con la quale i predetti esercizi commerciali possono erogare per conto del servizio sanitario i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dagli accordi stipulati con le farmacie pubbliche e private;

- la n. 1321/2019 che al punto 5 del dispositivo specificare che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, possono erogare i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dall'accordo di cui al punto 1 e secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011;

Richiamata la mozione del Consiglio Regionale n. 240 del 15/03/2021 con la quale si sottolineava la necessità di approntare ogni soluzione che coinvolga anche altri soggetti in grado di apportare il proprio contributo alla lotta alla pandemia, impegnando la Giunta a valutare il coinvolgimento degli esercizi commerciali di cui art. 5 della legge 223/2006 nel servizio di prenotazione dei vaccini;

Vista la delibera della giunta regionale n. 582 del 24.05.2021 con la è stato approvato lo schema di accordo integrativo regionale per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini Anti Sars- Cov2 e che al punto 8 dell'allegato A prevede che "Per ogni prenotazione viene riconosciuto alla farmacia un compenso di 2,50 euro (tale somma è esente IVA ai sensi dell'art. 1, comma 453, L. 178/2020)";

Ritenuto pertanto di riconoscere il medesimo compenso anche per il servizio reso presso gli esercizi commerciali di cui art. 5 della legge 223/2006;

Atteso che gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 della legge 223/2006 prevedono la presenza di un farmacista laureato ed iscritto all'Ordine, capace di orientare anche dal punto di vista scientifico il Cittadino nella vaccinazione anti Covid-19;

Preso atto che l'Associazione delle Parafarmacie si è resa disponibile alla attività di orientamento e prenotazione dei Cittadini nella vaccinazione antiCovid;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare lo schema di accordo tra la Regione Toscana e l'associazione parafarmacie Toscana per la prenotazione dei vaccini Anti Sars-CoV-2 negli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, allegato A, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che per questa attività - per l'intero periodo di durata dell'accordo - sono previsti oneri pari ad euro 50.000,00 e che tale importo è da intendersi compreso nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2021 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 18/01/2021;

Ritenuto di riservare pertanto, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 50.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 "Interventi istituzionali in sanità" (classificato "fondo sanitario indistinto – competenza pura") del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con L.R. 99 del 29 dicembre 2020;

Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021, "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato,

1. di approvare l'Accordo tra la Regione Toscana e l'Associazione parafarmacie Toscana per la prenotazione dei vaccini Anti Sars-CoV-2 negli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006, allegato A, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema del presente accordo fino al 31 dicembre 2021;

3. di destinare l'importo di euro 50.000,00 alla copertura finanziaria delle attività poste in essere ai sensi dell'accordo allegato A, dando atto che tali oneri saranno mensilmente monitorati ed eventualmente rifinanziati per il proseguimento dell'attività, precisando altresì che gli stessi sono da intendersi compresi nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna azienda sanitaria, in parte già formalizzata, per quanto riguarda il 2021 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 del 18/01/2021;

4. di riservare, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, la somma di euro 50.000,00 all'interno delle disponibilità del capitolo 24136 (classificato "fondo sanitario indistinto – competenza pura") del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente responsabile
Carlo Rinaldo Tomassini

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**Schema di accordo tra la Regione Toscana e l'Associazione parafarmacie Toscana per la prenotazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 negli esercizi commerciali ex art. 5, D.L. n. 223/2006.**

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata daAssessore Diritto alla salute e Sanità;

E

L'Associazione parafarmacie Toscana rappresentata da

PREMESSO CHE

Con DGRT 582 del 24.05.2021 è stato approvato lo schema di accordo integrativo regionale per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini Anti Sars-Cov2.

CONSIDERATO CHE

L'attuale situazione pandemica rende necessario stipulare accordi anche con altri soggetti per l'effettuazione di servizi di supporto alle attività di vaccinazione diversi dalle farmacie.

Ritenuto inoltre che il servizio di prenotazione da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, possa facilitare l'accesso degli utenti al servizio.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, aderenti alla Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo possono eseguire il servizio di prenotazione della vaccinazione negli Hub regionali, a favore dei pazienti che lo richiedano, accedendo alle agende disponibili sulla piattaforma regionale, stampando il promemoria e i documenti resi disponibili dalla piattaforma. Per ogni prenotazione viene riconosciuto agli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006 un compenso di 2,50 euro. La somma è esente IVA ai sensi dell'art.1, comma 453, L. 178/2020.

2. Gli esercizi commerciali di cui al punto precedente che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare apposita istanza al Direttore Generale dell'Azienda USL territorialmente competente e provvedere a stipulare con la stessa l'Azienda sanitaria, un Accordo Data Protection ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.

3. I citati esercizi commerciali provvedono alla effettuazione dei servizi di prenotazione nel rispetto delle modalità procedurali ed organizzative previste per le farmacie convenzionate di cui alla DGRT 582/2021.

4. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà alla attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sulla piattaforma regionale. Gli esercizi commerciali sono tenuti inoltre a conservare ogni documento attestante l'attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti dalla Azienda Sanitaria di competenza.

5. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006 sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e specificatamente del R. UE. 2016/679, del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale.

6. Il presente accordo ha validità dalla di adozione della delibera di approvazione del presente accordo fino al 31 dicembre 2021.

Il presente Accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

Per ASSOCIAZIONE PARAFARMACIE TOSCANA
